

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

144° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 11 LUGLIO 2000

Presidenza del presidente PINTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4531-B) CARUSO Antonino ed altri: Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 5 e passim
* CARUSO ANTONINO (AN)	3
GRECO (Forza Italia)	5
MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia	5
* SENESE (Dem. Sin.-l'Ulivo), relatore alla Commissione	2, 5

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4531-B) CARUSO Antonino ed altri: Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. (Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675», d'iniziativa dei senatori Caruso Antonino, Pinto, Senese, Centaro, Preioni, Callegaro, Pettinato, Cortelloni e Bucciero, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Senese di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

SENESE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, si tratta di un provvedimento che la nostra Commissione aveva approvato in prima lettura il 16 marzo scorso, nell'imminente scadenza del termine, il quale rendeva penalmente responsabili i soggetti che non avessero adottato le misure di sicurezza previste dalla legge fondamentale sulla tutela della riservatezza e per la protezione dei dati personali, e cioè la n. 675 del 1996. Poiché ci risultava che la maggiore parte di questi soggetti – si tratta soprattutto di imprese – non erano attrezzati, avevamo previsto una proroga minima di trenta giorni del termine per l'applicazione della norma penale, nonché una proroga ulteriore di tale termine per quei soggetti che avessero avviato un programma e di questa attività avessero fornito prova con un documento avente data certa, che sarebbe stato conservato a cura degli stessi interessati e sarebbe stato ovviamente ostensibile ogniqualvolta il Garante, nell'esercizio dei suoi poteri, avesse ritenuto di richiederlo.

Questa architettura è stata sensibilmente alterata dalla Camera dei deputati, che, forse preoccupata di modificarla ulteriormente, ha in definitiva così strutturato la disciplina: in sede di prima applicazione della disposizione sulla sicurezza dei dati personali, le misure di sicurezza prescritte dalla normativa vigente possono essere adottate entro il 31 dicembre 2000, cioè entro un termine superiore rispetto a quello oggi già vigente e già scaduto, dai soggetti che documentino per iscritto le particolari esigenze tecniche e organizzative che rendono necessario tale scorrimento temporale; ciò deve avvenire attraverso un documento da redigersi entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, con atto avente data certa contenente una esposizione sintetica degli accorgimenti da adottare

o già adottati, degli elementi che caratterizzano il programma, nonché delle linee-guida per dare piena attuazione alle misure minime di sicurezza.

Questa è la disciplina che ci viene proposta. Ora, con tutto lo sforzo necessario per recepire il punto di vista dell'altra Camera e quindi evitare una inutile navetta, il relatore non può tuttavia fare a meno di osservare che tale disciplina, così come articolata, con la proroga del predetto termine al 31 dicembre per chi documenti particolari esigenze tecniche o organizzative, rischia di ridursi ad un mero *flatus vocis*, mancando qualsiasi possibilità di controllo o di intervento sanzionatorio. Per cui, accettando in linea di massima l'impostazione, proporrei tuttavia di emendare questo testo (e per tale ragione ho presentato l'emendamento 1.100), nel senso almeno di aggiungere la previsione che il documento deve essere conservato a cura del soggetto interessato e che la violazione degli obblighi di cui al comma 2 dell'articolo 1, cioè la mancata redazione del documento o la mancata specificazione nel suo ambito delle circostanze che vengono prescritte, comporta l'immediata applicazione della normativa di cui agli articoli 15 e 36 della legge n. 675 del 1996.

Questa è in estrema sintesi la proposta che, unitamente alla relazione, il relatore rassegna alla Commissione, nel caso in cui, ove vi fosse un'intesa ragionevole, si possa procedere, con la rapidità richiesta dai tempi, all'approvazione del testo al nostro esame. Siamo infatti dinanzi ad una situazione di sofferenza di molte imprese (e direi anche dell'ordinamento giuridico): basterebbe che scattassero una serie di controlli e molte di esse sarebbero esposte a sanzioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Prendo atto che la Commissione non si oppone alla presentazione dell'emendamento e che il rappresentante del Governo non intende intervenire in merito.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, condivido la relazione svolta dal collega Senese. Questo provvedimento di legge fu votato in meno di un giorno dal Senato. Infatti, esso venne presentato all'Assemblea dal presidente Mancino intorno alle ore 18 del 15 marzo e fu votato in sede deliberante dalla Commissione giustizia del Senato alle 15 del pomeriggio del giorno successivo. Poi, la Camera lo trattenne a lungo, vanificando così una delle linee-guida che questa Commissione aveva seguito: quella di pervenire ad un legge che comunque intervenisse sul termine del 29 marzo e prima che esso si consumasse. Così non è stato, e il testo che ora ci perviene tradisce completamente i presupposti di quella fase, peraltro ampiamente valutati dalla Commissione, e che essenzialmente partivano dal rifiuto di un appello che perveniva da diverse imprese per un rinvio poco nobile, «all'italiana», di un termine che si stava consumando. Peraltro, si richiedeva un rinvio di sei mesi, periodo che ad una breve e sommaria indagine si rivelò del tutto insufficiente per consentire alle imprese di regolarizzare la propria posizione. Sicché fu in quel momento di

tutta evidenza che quella richiesta in realtà nascondeva un primo passo verso un ciclico rinvio dell'applicazione della norma, quindi, in definitiva, uno scaltro strumento per sottrarre la legge n. 675 del 1996 all'osservanza da parte dei soggetti interessati.

Rivendico a questa Commissione di aver adottato una scelta assai più nobile dal punto di vista giuridico e assai più rispettosa di una serie di norme approvate da questo Parlamento pochi anni fa e che nel corso del tempo, e dopo qualche avvio incerto, sono divenute estremamente gradite e comprese dai cittadini. Vorrei anche partecipare al Presidente e ai colleghi della Commissione il ringraziamento e l'elogio da parte dell'università di Trieste, che ha tenuto ieri un convegno su questo argomento, nel corso del quale ho avuto modo di osservare sul campo come le finalità della legge principale e degli interventi che su di essa si sono succeduti, nonché l'impostazione data alla materia da questa Commissione, siano state perfettamente comprese e perfettamente condivise anche a livello scientifico.

Ora, noi ci troviamo in una situazione duplice. Possiamo di certo dar luogo ad una navetta, che non giova alle imprese, nemmeno a quelle che sono da considerare i «genitori naturali» di questa modifica introdotta alla Camera dei deputati (si tratta di genitori di cui ho perfetta conoscenza, perché il testo che mi viene rappresentato non è una novità, ma era stato già a suo tempo in qualche maniera «suggerito» e motivatamente e argomentatamente non raccolto).

Credo però che a volte occorra fare esercizio di realismo e quindi condivido la proposta del relatore di non modificare nuovamente il testo proposto dalla Camera, mostrandoci rispettosi o comunque prendendo atto della diversa volontà maturata nell'altra Camera, sebbene questa, pur comprendendola perfettamente anche nella sua gravità, io non la condivida minimamente.

Vi è tuttavia una modifica che non ci è consentito non introdurre nel testo che ci perviene dalla Camera dei deputati, e cioè quella del parziale ripristino dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1, che sono stati soppressi. Io credo che i colleghi della Camera non si siano resi conto di ciò che facevano operando in questo modo. La previsione che il documento sia conservato a cura del soggetto interessato dopo avervi apposto data certa non era affatto superflua e la sua cancellazione è pericolosissima. Mettiamoci nei panni dell'imprenditore: egli, entro un mese, deve redigere il documento con atto avente data certa, ma la legge non indica cosa debba poi farne. La cosa più prudente sarà allora quella di infilare l'atto in una busta raccomandata e recapitarlo al Garante per la protezione dei dati personali. Ebbene, vi saranno sette (alcuni dicono dieci) milioni di pacchi recapitati, che produrranno due effetti specifici: anzitutto una diseconomia grande e grave, non solo per quanto riguarda la trasmissione della massa cartacea, ma anche per il relativo trattamento: dovrà essere dunque assunto il personale per protocollare e compiere tutte le operazioni. In aggiunta – perciò la soppressione dei tre commi è grave e irresponsabile – vi sarà una sostanziale paralisi, una ingessatura dell'Ufficio del Garante per la prote-

zione dei dati personali. Con il che sarebbe surrettiziamente conseguito lo scopo di chi non vuole che quell'Ufficio funzioni e intende così in realtà operare in modo che la legge non sia applicata nell'interesse dei cittadini e contro qualche pericoloso interesse di bottega.

Non chiedo che sia formalmente fissato un termine per la presentazione degli emendamenti; l'unico emendamento che mi permetto di evidenziare è quello del relatore, che reca il parziale ripristino della norma, prescrivendo che il documento, dopo essere stato formato e munito di data certa, sia trattenuto dall'interessato e non inviato a chicchessia.

GRECO. Mi sembra che, venuto meno il motivo fondamentale del disegno di legge perché il termine del 29 marzo 2000 è ormai trascorso, i colleghi della Camera dei deputati si siano fatti carico di rivedere alcune parti del provvedimento che secondo il loro parere avrebbero determinato una difformità di trattamento fra chi aveva già messo in essere gli atti e chi invece non aveva ancora adempiuto. Infatti, ai primi veniva accordato il termine di un anno mentre ai secondi veniva accordato un termine più breve.

Ritengo che possiamo accogliere l'invito del relatore e del collega Caruso Antonino (che è il principale autore di questo provvedimento) se essi ci garantiscono che gli interventi correttivi della Camera dei deputati, soprattutto ai commi 1 e 2, sono da accogliere.

Il relatore ci ha parlato della sua preoccupazione per la eliminazione delle disposizioni sanzionatorie e ha fatto intravedere la possibilità di presentare un emendamento per il loro ripristino. Il relatore sul disegno di legge alla Camera dei deputati, onorevole Marotta, ha sostenuto che non debbono esservi perplessità ad eliminare quella parte, dal momento che già il provvedimento stabilisce che le sanzioni non siano applicate. Non vorrei che introducendo di nuovo il sistema sanzionatorio e dovendo il disegno di legge tornare alla Camera dei deputati, non raggiungiamo il risultato finale al quale si richiamava testè il collega Caruso.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SENESE, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda la perplessità espressa dal senatore Greco, desidero precisare che le sanzioni penali riprendono vigore già di per sé: noi semplicemente diciamo che non si applicano fino al 31 dicembre dell'anno in corso, a condizione che i soggetti tenuti adempiano almeno nella misura minima.

Invito pertanto i colleghi ad approvare l'emendamento da me presentato e il disegno di legge nel suo complesso.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo sottolinea l'interesse che il provvedimento non continui a fare navetta. Come è stato già rilevato siamo in una situazione difficile. Sulla proposta di modifica del relatore, il Governo si rimette alla Commissione perché decida con libertà il da farsi, stante questa situazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

(Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675)

1. In sede di prima applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, possono essere adottate entro il 31 dicembre 2000 dai soggetti che documentino per iscritto le particolari esigenze tecniche e organizzative che rendono necessario avvalersi di un termine più ampio di quello previsto dall'articolo 41, comma 3, della medesima legge n. 675 del 1996.

2. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge con atto avente data certa e deve contenere una esposizione sintetica delle informazioni necessarie, da cui risultino:

a) gli accorgimenti da adottare o già adottati e gli elementi che caratterizzano il programma di adeguamento, nonchè le singole fasi in cui esso è eventualmente ripartito;

b) le linee-guida previste per dare piena attuazione alle misure minime di sicurezza, la cui osservanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonchè alle più ampie misure di sicurezza previste dal comma 1 dell'articolo 15 della medesima legge n. 675 del 1996.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Il documento di cui ai commi 1 e 2 deve essere conservato presso di sé a cura del soggetto interessato.

4. La violazione di uno degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 comporta l'inapplicabilità di quanto previsto al comma 1».

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,30.

